



**Numero 3 / 2021**

**Rosita Zucaro**

**L'impatto della pandemia sul reddito da  
lavoro non subordinato, possibili scenari**

# L'impatto della pandemia sul reddito da lavoro non subordinato, possibili scenari\*

Rosita Zucaro\*\*

*L'autrice, partendo da brevi osservazioni sulle misure introdotte a sostegno del reddito della vasta platea dei lavoratori e lavoratrici autonomi, in risposta alla gravosa crisi pandemica, analizza quello che può esserne considerato un "lascito": l'approvazione della sperimentazione del cosiddetto ISCRO, ammortizzatore sociale generale per i professionisti autonomi iscritti alla gestione separata, volto a salvaguardarne l'attività professionale.*

\*\*\*\*\*

*Based on a short comment on the measures to support the income of self-employed workers, introduced by the response to the serious pandemic crisis, the author analyzes what could be considered a "legacy" about it: the experimentation of the so-called ISCRO, a general social safety net for self-employed professionals enrolled in the separate management, aimed at protection to professional activity.*

\*\*\*\*\*

## **SOMMARIO**

1. Posizione del problema - 2. Prove di sostegno al reddito per il variegato panorama del lavoro autonomo – 3. “Lasciti pandemici”: la sperimentazione dell’ISCRO

### **1. Posizione del problema**

La peculiare crisi economico-sociale determinata dal Covid-19<sup>1</sup> ha comportato l'emergere di un improcrastinabile necessità di tutela, sino ad ora rimasta ai margini delle analisi giuslavoriste. Il riferimento è a forme di

---

\* Le opinioni espresse dall'autrice non impegnano l'Istituto di appartenenza.

\*\* Ricercatrice INAPP, Coordinatrice Master MAWE Università Cà Foscari.

<sup>1</sup> M. FRANZINI, E. GRANAGLIA, M. RAITANO, *Il COVID-19 e i sistemi di protezione sociale: riflessioni sul presente e sul futuro*, in Menabò di Etica ed Economia, n. 131, 2020, evidenziano che aspetto differente e specifico di questa crisi rispetto all'ultima precedente, avvenuta nel 2008, è che la stessa scaturisca anche dai provvedimenti di sospensione dell'attività economica abbattutisi simultaneamente su molti settori con conseguenze, non solo drammatiche, ma anche immediate «diversamente da quanto accade nelle crisi “normali”, quando i meccanismi di propagazione e aggravamento richiedono (e concedono) più tempo»; cfr. T. TREU, *Diritto e politiche del lavoro tra due crisi*, in DRI, 2020, pp. 235 ss., spec. p. 245 ss.; M. PEDRAZZOLI, *Crisi economica da pandemia e costituzione economica e del lavoro: il caso dell'art. 46 Cost.*, in Labor, 2020, p. 489 ss.

sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi, nel senso più ampio del termine, e andando oltre l'istanza, da più parti e da più tempo avvertita, di estensione universale delle misure afferenti all'area del welfare (in particolare malattia, infortuni, maternità/paternità)<sup>2</sup>, nonché previdenziale.

Infatti, unitamente ai lavoratori e alle lavoratrici a termine, sul versante della popolazione lavorativa autonoma, vi sono state le contrazioni più marcate, cui settori maggiormente colpiti sono stati i servizi domestici (-16,7% nel secondo trimestre e -6,7 nel terzo), il comparto alberghi e la ristorazione (rispettivamente -16,1% e -10,8%), nonché il commercio (-5,8% e -4,2%); mentre nell'ambito specifico delle professioni l'impatto è stato maggiore oltre che per le non regolamentate, per quelle del commercio e dei servizi<sup>3</sup>.

Dall'ultimo rapporto ISTAT, che analizza i dati restituiti dalla pandemia relativi al 2020, emerge inoltre che i redditi da lavoro autonomo mostrano un più forte divario reddituale rispetto alla componente inerente al lavoro subordinato, gap solo in parte attutito dai redditi familiari e dagli eventuali redditi immobiliari<sup>4</sup>.

## **2. Prove di sostegno al reddito per il variegato panorama del lavoro autonomo**

La sospensione delle attività, o comunque il calo di fatturato per la riduzione delle stesse, unitamente a una scarsa digitalizzazione<sup>5</sup>, che ha compresso eventuali forme più immediate di resilienza o risposta

---

<sup>2</sup> In questa direzione, anche in ottica estensiva di quanto previsto dal Capo I della legge n. 81/2017, si muovono le proposte tanto della Consultata sul lavoro autonomo del Cnel, di cui si vedrà nel prosieguo, quanto delle singole associazioni maggiormente rappresentative del settore (come Confprofessioni, Confassociazioni, Confcommercio Professioni, Cna professioni, Acta e le tre confederazioni sindacali Cgil-Cisl- Uil).

<sup>3</sup> MLPS, ISTAT, ANPAL, INAIL, INPS, *Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata*, 2020, p. 25.

<sup>4</sup> ISTAT, *Rapporto annuale 2020*, p. 164.

<sup>5</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 2020. Italia*, Bruxelles, Commissione europea, dal quale emerge che su 28 paesi europei l'Italia è al 25° posto, se si considera poi la voce Considerando la composizione dell'indice DESI, la dimensione "Capitale umano", ovvero quella che riguarda le competenze digitali, ottiene un punteggio molto basso, tanto da portare l'Italia a collocarsi all'ultimo posto nell'Ue.

pandemica, hanno comportato una plurima gamma di politiche passive, la cui eccessiva frammentarietà<sup>6</sup> è stata chiaramente resa da parte della dottrina con l'evocativa immagine di «galassia»<sup>7</sup>.

Il vasto e multiforme panorama del lavoro autonomo rappresenta un ambito d'osservazione dove il carattere frastagliato degli interventi ha ricevuto, ad avviso di chi scrive, il suo maggiore picco, che nell'economia di questo contributo e ai fini del relativo focus ci si limiterà a tratteggiare<sup>8</sup>. La peculiarità, e al contempo si ritiene la maggiore eredità degli interventi pandemici, consiste nell'aver determinato l'emersione di una diffusa debolezza del lavoro autonomo, la quale travalica i confini della parte di esso su cui sino a oggi si era concentrata l'attenzione, ossia il lavoro autonomo cosiddetto economicamente dipendente<sup>9</sup> (dai co.co.co ai rider), andando a ricomprendervi anche le professioni non regolamentate e le professioni ordinistiche.

Infatti, il legislatore dell'emergenza sanitaria ha dovuto necessariamente considerare che molteplici e differenti categorie di lavoro autonomo sono state travolte con l'emersione di «uno snodo centrale della loro condizione: ovvero quello del rischio economico e contrattuale legato ai fattori

---

<sup>6</sup> Secondo D. GAROFALO, *La dottrina giuslavorista alla prova del Covid-19: la nuova questione sociale*, in *LG*, 2020, n. 5, p. 430 l'impressione che si ricava leggendo trasversalmente «da normativa emergenziale [...] e quella del varo da parte dello Stato di un assistenzialismo di massa» che si estrinseca in una serie di «misure assistenziali distribuite a pioggia»; osserva V. FILIPPI, *Diritto del lavoro dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova "questione sociale"*, cit., p. 333, che, se da un lato hanno rappresentato «una emorragia di risorse», dall'altro si sono stagliate quali «terapie "salvavita" per le imprese, i lavoratori e, in generale, le famiglie».

<sup>7</sup> L'espressione è di D. GAROFALO, *La disoccupazione da pandemia: come passare dall'assistenzialismo di Stato ad una nuova politica per l'occupazione*, in D. GAROFALO (a cura di), *Covid-19 e sostegno al reddito*, vol. III, *Adapt Labour studies*, n. 91, 2020, p. 2;

<sup>8</sup> Si rinvia per un puntuale dettaglio a F. SCARPELLI, *Il lavoro autonomo nell'emergenza tra bisogno, (poche) tutele, regole del contratto*, in O. BONARDI, U. CARABELLI, L. ZOPPOLI (a cura di), *Covid-19 e diritti dei lavoratori*, Roma, 2020 p. 229 ss.; C. GARAFALO, *I lavoratori autonomi durante l'emergenza epidemiologica Covid-19*, in D. GAROFALO, *Covid-19 e sostegno cit.*, p. 266 ss.; D. GAROFALO, *L'istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19 cit.*, p. 312 ss.; G. MAGGI, *Fondo per il Reddito di Ultima Istanza per lavoratori e professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria*, in A. PILEGGI (a cura di), *Il diritto del lavoro dell'emergenza epidemiologica*, in *LPO*, p. 1 ss. G.G. CRUDELI, *Misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e atipici*, in A. PILEGGI (a cura di), *cit.*, p. 97 ss.

<sup>9</sup> Per approfondimenti si veda M. PALLINI, *Il lavoro economicamente dipendente*, Cedam, Padova, 2013.

dell'impossibilità della prestazione o di improvvisi andamenti traumatici delle relazioni di mercato»<sup>10</sup>.

Le misure di sostegno al reddito introdotte sono a matrice assistenzialistica, e non assicurativa, e nello specifico si sono articolate in indennità e nel fondo di ultima istanza, che ha finanziato il cosiddetto RUI, il reddito di ultima istanza.

Le categorie interessate dalla misura dell'indennità e del reddito di ultima istanza, sono state, attraverso una policy di progressiva estensione<sup>11</sup>, le seguenti: 1) professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati); 2) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS; 3) lavoratori stagionali anche appartenenti a settori differenti da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 4) lavoratori del settore agricolo 5) lavoratori dello spettacolo; 6) lavoratori intermittenti; 7) lavoratori a tempo determinato del turismo e del settore terme; 8) libere professioni ordinistiche; 9) autori, artisti interpreti ed esecutori; 10) lavoratori autonomi mandatarî riscossori di diritti d'autore; 11) collaboratori sportivi dei magistrati onorari in servizio.

L'indennità economica esente da imposizione fiscale e previdenziale può ritenersi la misura più significativa in termini di diffusione, atteso che ha riguardato tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS comprese quindi le stesse professioni ordinistiche, i cui ordini professionali prevedono che l'obbligo di iscrizione alla relativa cassa privata scatti a seguito del conseguimento del titolo, mentre prima di tale evento il professionista conserva libertà di scelta tra tale sistema e la gestione separata dell'INPS.

---

<sup>10</sup> F. SCARPELLI, *cit.*, p. 230; cfr. G. CAVALLINI, *Emergenza Covid e contratto di lavoro autonomo*, in *GC.com*, 18.3.2020 il quale evidenzia che «per rispondere correttamente alla domanda “su chi grava il rischio?” occorre quindi fare riferimento alle specifiche discipline di ciascun tipo negoziale (si pensi al caso dell'agenzia, ove grava sull'agente il rischio che l'affare non venga concluso, fermo il compenso per l'attività), ma anche alla regolamentazione contrattuale adottata tra le parti, che potrebbero avere concordato previsioni particolari», e da qui compie la sua analisi sul punto alla quale si rinvia.

<sup>11</sup> F. SCARPELLI, *cit.*, p. 231 il quale evidenzia che tale modalità è «probabilmente necessitata dai tempi dell'urgenza e dalle difficoltà pratiche di qualsiasi alternativa più strutturata, ma che nello stesso tempo ne rivela la disorganicità e sembra persino destinata, paradossalmente, a creare situazioni di insoddisfazione e lamenti di “abbandono” da parte dello Stato».

La citata misura ha inoltre riguardato le gestioni speciali dell'Istituto previdenziale (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni)<sup>12</sup>.

Per quanto attiene al Rui parte della dottrina ha prontamente osservato che si tratta di una policy non completamente innovativa almeno in termini di denominazione, atteso che altro reddito di ultima istanza era stato introdotto a livello regionale ai sensi dell'art. 3, commi 101 ss., l. 24 dicembre 2003, n. 350, quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non fossero beneficiari di ammortizzatori sociali riservati a soggetti privi di lavoro<sup>13</sup>. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. 18/2020, il cosiddetto "Cura Italia" indica che il fondo per il finanziamento del Rui è volto «al sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, i quali hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro» (e che non risultano coperti dagli ammortizzatori sociali o istituti disciplinati dal decreto). La citata norma prevedeva poi specificatamente che una eventuale quota potesse essere destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996<sup>14</sup>, «in via eccezionale» ed «in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica»<sup>15</sup>.

Un ulteriore intervento emergenziale di sostegno al reddito generalizzato e di configurazione sempre assistenziale è l'ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui «prima casa», esteso ai lavoratori e alle lavoratrici autonome comprese le libere professioni regolamentate che autocertificassero nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del

---

<sup>12</sup> Per approfondimenti e aggiornamenti sulla specifica misura dell'indennità si rinvia in questo volume a S. CAFFIO, *L'indennità nella decretazione emergenziale*, p.

<sup>13</sup> D. GAROFALO, *L'istituzione del fondo cit.*, p. 312 ss.

<sup>14</sup> In una prima fase per tale categoria di lavoratrici e lavoratori autonomi vi erano le misure previste dalle casse private, consistenti ad esempio nel rinvio dei termini di pagamento dei contributi obbligatori o in bandi per contributi per canoni di locazione degli studi.

<sup>15</sup> I liberi professionisti interessati sono avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri, architetti, notai, ragionieri, periti commerciali, agenti e rappresentanti, consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari e giornalisti.

proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre del 2019, quale conseguenza della chiusura o riduzione della propria attività per effetto delle misure restrittive adottate per il contenimento del virus.

### 3. “Lasciti pandemici”: la sperimentazione dell’ISCRO

Tale stato dell’arte ha costituito terreno fertile per un primo positivo esito dei lavori, che da oltre un biennio impegnano la “Consulta del lavoro autonomo e professionale”, insediatasi presso il CNEL, in data 24 gennaio 2019 e composta da esperti e membri nominati dalle associazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative del settore<sup>16</sup>.

Il riferimento è alla proposta legislativa di tale organismo, rubricata “Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS”, che a seguito dell’approvazione all’Assemblea del CNEL, è divenuta il disegno di legge del 28 luglio 2020 n. 36.

Il Ddl n. 36/2020 ha *in primis* disposto l’attuazione degli obiettivi di tutela in materia di maternità e malattia, che erano stati previsti nella legge n. 81/2017<sup>17</sup>. Nello specifico, all’art. 1 contiene la previsione per cui all’art. 68 del Testo Unico Maternità e paternità venga aggiunto il comma 2-*ter*, il quale introduce per le professioniste autonome iscritte alla gestione separata INPS una copertura della maternità pari al 100%; mentre all’art. 2 si dispone che l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017, venga modificato prevedendo per la medesima categoria di lavoratori e lavoratrici autonomi, che i periodi di malattia certificata relativi a trattamenti di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronic-

---

<sup>16</sup> Tale organismo di confronto tra le parti sociali maggiormente rappresentative del settore può essere considerato un omologo del Tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo istituito dall’art. 17 della l. n. 81/2017 rimasto sostanzialmente, sino ad oggi, inattuato (per approfondimenti sul punto si consenta un rinvio a R. ZUCARO, *Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Cedam, Milano, 2018, p. 441 ss.; R. ZUCARO, *Lavoro autonomo. Un modello di rappresentanza per un emergente interesse collettivo*, in *LLJ*, n. 2, 2018).

<sup>17</sup> Per approfondimenti sulle deleghe afferenti a tali temi si veda R. NUNIN, *La tutela della gravidanza e la sospensione in ipotesi di maternità, malattia e infortunio*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto, cit.*, p. 409 ss.

degenerative ingravescenti, o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100%, non solo siano equiparati alla degenza ospedaliera, ma che gli stessi vengano chiaramente computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la gestione separata.

Tuttavia, dette previsioni non hanno ricevuto alcun riconoscimento normativo, nonostante afferiscano a un processo volto all'universalizzazione di prioritarie misure di welfare.

Diversamente è accaduto per l'innovativa forma di ammortizzatore sociale, disciplinata all'art. 3 del citato Ddl, ossia la "Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa", il cosiddetto *ISCRO*, il quale è confluito nella Legge 30 dicembre 2020, ossia la legge di bilancio 2021, e verrà erogato in via sperimentale per un triennio dal 2021-2023, anche perché adottato «nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali»<sup>18</sup>. Già i primi osservatori della misura rilevano però la difficoltà di definire e perimetrare una sorta di periodo di disoccupazione nel lavoro autonomo, con conseguente riconoscimento del diritto al relativo trattamento qualora il lavoratore o la lavoratrice si trovino in tale status, ed evidenziano infatti che la legge n. 178/2020 non disciplina tale fattispecie, ma quella della riduzione del reddito prodotto<sup>19</sup>.

Il campo di applicazione della misura viene circoscritto ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo connessa all'esercizio di arti e professioni. Sono pertanto espressamente escluse le libere professioni ordinistiche, la cui iscrizione al relativo albo, come si è accennato, comporta generalmente l'obbligo di optare per la cassa privata di riferimento, come ad esempio gli avvocati (ai sensi dell'articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020).

---

<sup>18</sup> Art. 1 comma 386

<sup>19</sup> P. FELTRIN, S. ROSATO, *Una terza rivoluzione (imprevista) nel lavoro dipendente e il riaccendersi della discussione sulle sue tutele*, in *LDE*, n. 2, 2021, p. 29 ss.

Il presupposto sostanziale per l'ottenimento dell'indennità è quindi l'iscrizione alla gestione separata, per cui quest'ultima deve necessariamente già sussistere alla presentazione della domanda.

Viene poi altresì richiesto il possesso di requisiti puntualmente indicati dall'art. 1, comma 388, della legge di Bilancio 2021, ossia<sup>20</sup>:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per quanto attiene all'importo l'indennità ISCRO, ai sensi dell'art. 1, comma 391, della legge n. 178/2020, e pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate, e trasmesso da quest'ultima all'INPS alla data di presentazione della domanda. Inoltre, l'importo mensile erogato non può essere inferiore a 250 euro né superare gli 800. La prestazione qui in commento viene, inoltre, erogata una sola volta per un massimo di sei mesi, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

---

<sup>20</sup> Per un dettaglio sui singoli punti si rinvia alla recente circolare operativa dell'INPS del 30 giugno 2021, n. 94 consultabile in *inps.it*

In ordine al reperimento delle risorse di copertura, la misura viene finanziata dagli stessi potenziali beneficiari attraverso un aumento della relativa aliquota.

L'aspetto particolarmente interessante della indennità sperimentale *de qua* afferisce, ad avviso di chi scrive, al previsto ancoraggio a misure di politica attiva, configurandosi per tale via non come mera misura assistenziale, ma quale avente una prospettiva di "welfare generativo"<sup>21</sup>, per quanto al momento limitata e solo più in termini di dichiarazione di intenti, che di norma realmente precettiva ed operativa.

Il riferimento è all'art. 1, comma 400, della legge n. 178/2020 prevede l'obbligatoria partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale, la cui efficacia e adeguatezza in ottica accrescimento professionale effettivamente spendibile e attrattivo sul mercato, costituisce elemento prioritario, anche se purtroppo corre l'obbligo di rilevare che non costituisce una costante dei percorsi di formazione continua obbligatoria.

Ad ogni modo i dettagli di tale iter formativo non sono ancora definiti, atteso che relativi criteri e modalità saranno indicati in un decreto interministeriale a firma del Ministero del lavoro e del MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato, Regioni e province autonome, ad oggi non ancora pubblicato.

Per quanto attiene al prioritario aspetto del monitoraggio in ordine all'effettiva partecipazione a tali percorsi formativi da parte della popolazione lavorativa beneficiaria dell'indennità, l'organismo investito in ragione della propria funzione istituzionale, è l'ANPAL.

---

<sup>21</sup> Per una ricostruzione del tema in chiave giuridica si veda E. ROSSI, *La sostenibilità del welfare ai tempi della crisi*, in *Diritto e società*, n. 1, 2014; in economia civile S. ZAMAGNI, *L'economia come se la persona contasse: verso una teoria economica relazionale*, in *Working Paper*, n. 32, Università di Bologna-Facoltà di Economia in collaborazione con AICCON, 2006; S. ZAMAGNI, *Lavoro, disoccupazione, economia civile*, in *Quaderni di Economia del Lavoro*, n. 94, 2011, p. 29 ss.; S. ZAMAGNI, *Impresa responsabile e mercato civile*, Il Mulino, Bologna, 2013.

La misura sembra poi muoversi all'interno del sistema multilivello rappresentando un'attuazione del principio 12 del Pilastro europeo dei diritti sociali relativo alla "protezione sociale", il quale prevede che «indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale»<sup>22</sup>.

Infine, l'ISCRO si pone nel solco di quelli che sembrano essere i principi guida della Riforma degli ammortizzatori in corso di elaborazione<sup>23</sup>.

Si condivide però l'osservazione di accorta dottrina secondo cui al di là delle modifiche normative, vi è bisogno di un salto gestionale e organizzativo e di una corretta cooperazione tra pubblico e privato<sup>24</sup>.

La citata misura per quanto ancora insufficiente in termini di copertura e campo di applicazione (si pensi all'esclusione totale delle professioni ordinistiche), ha comunque il merito di aver determinato l'uscita dal cono d'ombra del *gap* di protezione sociale del lavoro autonomo, cui solo un attento e accurato monitoraggio, potrebbe offrire elementi importanti anche per un allineamento sistemico con quanto previsto nel quadro europeo.

Come rilevato anche dall'ultimo Rapporto INPS l'obiettivo al quale tendere è un intervento complesso in quanto deve essere in grado di bilanciare un'aspirazione da considerarsi legittima per i lavoratori e le lavoratrici di tutte le categorie, ossia quella di vedere garantita una continuità reddituale di fronte ad eventi avversi, con i possibili rischi di evasione fiscale e contributiva, derivanti dalla posizione di soglie reddituali (e) o relative alla perdita di guadagno per l'accesso alla prestazione<sup>25</sup>; un intervento per i molteplici lavori autonomi che con le inevitabili specialità

---

<sup>22</sup> Sono 20 i principi chiave in cui si articola l'*European Pillar of social rights*, riconducibili a tre macro-aree: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. Il Pilastro è consultabile in *ec.europa.eu*

<sup>23</sup> La bozza di proposta di riforma presentata dalla Commissione insediata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è consultabile in *lavoro.gov.it*.

<sup>24</sup> Si veda M. MAGNANI, *La riforma degli ammortizzatori sociali*, in *LDE*, n. 2, 2021, p. 7 ss.

<sup>25</sup> INPS, *L'innovazione dell'INPS per il rilancio del paese*, XX Rapporto, 2021, consultabile in *inps.it*, p. 238 ss.

- atteso che non si tratta di lavoro subordinato né tantomeno anela ad esserlo - si ritiene ormai come imprescindibile sia da un punto di vista di sistema multilivello che economico-sociale.